



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca (DEFR)

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)**

Consultazione concernente l'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario

Rapporto sui risultati

Berna, 9 gennaio 2026

Indice

1	SITUAZIONE INIZIALE	3
2	PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	3
3	PARERI.....	4
3.1	Sintesi	4
3.2	Osservazioni generali.....	4
3.3	Commenti alle singole disposizioni.....	6
3.4	Commenti relativi agli standard.....	7
3.5	Commenti alle direttive del Consiglio svizzero d'accreditamento	14
4	ULTERIORI RICHIESTE	14

1 Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e all'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, il Consiglio delle scuole universitarie ha specificato le condizioni per l'accREDITAMENTO ed emanato l'ordinanza del 28 maggio 2015 per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU).

L'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU specifica le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU e per l'accREDITAMENTO di programmi secondo l'articolo 31 LPSU. Inoltre, stabilisce le condizioni di ammissione alla procedura di accREDITAMENTO, la procedura dell'accREDITAMENTO iniziale e del rinnovo dell'accREDITAMENTO nonché gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

Nell'ambito delle varie discussioni svoltesi tra il 2015 e il 2022 il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) ha deciso di sancire nell'ordinanza il principio di una procedura semplificata per il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale. Il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA) e l'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AAQ) sono stati incaricati di presentare una proposta per semplificare il rinnovo dell'accREDITAMENTO basata sulle esperienze maturate negli ultimi sette anni.

La modifica dell'ordinanza intende realizzare tale mandato. Contemporaneamente, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, sono stati rielaborati gli standard di qualità definiti nell'allegato 1 dell'ordinanza e sono state sviluppate delle direttive per garantire maggiore chiarezza nella procedura di accREDITAMENTO a tutti gli attori coinvolti, ovvero le scuole universitarie e le agenzie di accREDITAMENTO.

Nella riunione del 26 maggio 2025 il Consiglio delle scuole universitarie ha preso visione delle modifiche dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU proposte dal CSA e ha incaricato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) di porre in consultazione l'avamprogetto presso le cerchie interessate. La procedura di consultazione è stata avviata il 15 settembre 2025 e si è conclusa il 15 dicembre 2025.

2 Partecipanti alla consultazione

Sono state invitate a esprimere un parere le seguenti organizzazioni e istituzioni del mondo della formazione, della scienza e del lavoro:

- Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Conferenza delle rettrici e dei rettori delle scuole universitarie svizzere (swissuniversities)
- Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS)
- Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)
- Consiglio svizzero della scienza (CSS)
- Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF)
- Agenzia di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AAQ)
- Akkreditierungs-, Zertifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut (ACQUIN)
- Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS)
- Agenzia austriaca di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AQ Austria)
- Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)
- Unione Svizzera degli e delle universitari-e (USU)
- Actionuni il collegio intermedio accademico svizzero
- Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere (swissfaculty)
- Associazione di diplomati delle Scuole Universitarie Professionali (SUP SVIZZERA)
- Accademie svizzere delle scienze
- Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)
- Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFMS)
- Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

- Formation universitaire à distance Suisse (UniDistance)
- Educazione privata Svizzera (EPS)
- Federazione svizzera delle scuole private (FSSP)
- Associazione delle Università Private Accreditate in Svizzera (AAPU)
- Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione Sindacale Svizzera (USS)
- Travail.Suisse

20 organizzazioni e istituzioni hanno inviato un parere. Di questi pareri, 7 sono pervenuti sotto forma di risposte spontanee da parte di altrettante organizzazioni non ufficialmente invitate alla consultazione, ovvero:

- Federazione dei docenti e ricercatori delle Scuole universitarie professionali svizzere (fh-ch)
- Inclusion, Diversity and Equality Association of Swiss Universities (iDEAS)
- Q-Netzwerk UH Qualitätsnetzwerk der Schweizer Universitären Hochschulen
- Università di Friburgo
- Università di Ginevra
- Bildungskolalition NGO
- WWF

I pareri sono consultabili sul sito della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU): www.shk.ch.

3 Pareri

3.1 Sintesi

Le istituzioni e le organizzazioni interpellate hanno inviato 13 pareri mentre, come già accennato, altri 7 sono arrivati da organizzazioni non ufficialmente invitate alla consultazione.

I partecipanti accolgono con favore la modifica dell'ordinanza per l'accreditamento, in particolare la differenziazione della durata dell'accreditamento, la nuova struttura degli ambiti e le formulazioni più precise degli standard. Un partecipante chiede alla CSSU di non modificare l'ordinanza. Se tuttavia la nuova ordinanza dovesse entrare in vigore nella forma attualmente proposta, si chiede di prevedere un lungo periodo transitorio. Diversi partecipanti propongono modifiche alla formulazione degli standard o integrazioni degli stessi.

Infine, alcuni chiedono che alle direttive del CSA e ai documenti di prova in esse menzionati venga attribuito carattere di raccomandazione.

3.2 Osservazioni generali

AAQ, UFSPPO, FemUni, SUFFP, IHEID, AAPU, SUP SVIZZERA, fh-ch, economiesuisse e usam accolgono con favore le modifiche apportate all'ordinanza, in particolare la formulazione più precisa degli standard, la nuova struttura dei temi e l'attenzione rivolta ai compiti fondamentali delle scuole universitarie. AAQ, SUFFP e Consiglio dei PF sostengono la differenziazione della durata dell'accreditamento.

Per SUP SVIZZERA la revisione è un passo importante per assicurare la qualità nel settore universitario in maniera mirata, efficace e proporzionata, rafforzando la trasparenza e la tracciabilità del processo di accreditamento. Anche fh-ch accoglie positivamente la creazione di condizioni quadro favorevoli, garantite da procedure di accreditamento uniformi e trasparenti e da appositi standard di qualità.

Secondo SUFFP, il passaggio da 18 a 23 standard comporterà un lavoro supplementare durante la procedura di accreditamento e richiederà un incremento delle risorse disponibili. SUFFP ritiene che le modifiche proposte necessitino di ulteriori adeguamenti sostanziali e invita le autorità competenti a riconsiderare in particolare l'aumento del numero di standard al fine di preservare un contesto proporzionato, equo e realmente orientato allo sviluppo della qualità.

swissuniversities apprezza la maggiore chiarezza strutturale dei nuovi standard di qualità. Poiché l'accreditamento istituzionale è un requisito fondamentale per l'appartenenza al settore universitario svizzero, sia per le università pubbliche che per quelle private, *swissuniversities* ritiene fondamentale che vengano verificati sia il sistema di garanzia della qualità sia la qualità comprovata da un'istituzione.

Dal punto di vista di *UNIFR*, la revisione dell'ordinanza con i nuovi standard genera più svantaggi che vantaggi. Dal momento che i nuovi standard proposti sono formulati in modo diverso rispetto a quelli precedenti, anche il rapporto di valutazione deve essere completamente ripensato. Infatti, solitamente l'elaborazione di un rapporto di autovalutazione è molto impegnativa. Tuttavia, lo sforzo sarebbe minore se fosse possibile basarsi sull'ultima versione e rielaborarla (ovvero aggiornarla). Il requisito di soddisfare 23 standard anziché 18 – e soprattutto di fornire la relativa documentazione – comporterebbe inoltre un onere amministrativo ancora maggiore rispetto al passato, con una tendenziale riduzione dei finanziamenti federali alle scuole universitarie. *UNIFR* suggerisce quindi di rinunciare alla modifica dell'ordinanza per l'accreditamento e chiede alla CSSU di non procedere con la revisione. Se la nuova ordinanza dovesse comunque entrare in vigore nella forma attualmente proposta, *UNIFR* auspica un lungo periodo di transizione durante il quale le scuole universitarie possano scegliere se essere accreditate secondo gli standard precedenti o secondo quelli nuovi.

UNIGE condivide i pareri di *swissuniversities* e di *Q-Netzwerk UH*. A prima vista, la riformulazione degli standard e il raggruppamento in 3 ambiti invece di 5 sembrano ridurre le ripetizioni contenute nei precedenti standard. Tuttavia, il passaggio da 18 a 23 standard solleva interrogativi sulla semplificazione promessa, che dovrà essere dimostrata nel prossimo ciclo di accreditamento. Secondo *UNIGE*, la sostituzione dell'espressione «sistema di garanzia della qualità» con «sistema di gestione della qualità» necessita di un chiarimento. Dovrebbe essere allegata una guida esplicativa destinata agli istituti sul modello delle direttive del CSA per le agenzie di accreditamento. Inoltre, il linguaggio inclusivo non è uniforme in tutto il documento.

IHEID accoglie con favore la proposta di includere il principio della libertà dell'insegnamento e della ricerca e l'ampliamento della concezione di diversità includendo la sostenibilità sociale. *IHEID* apprezza l'aggiunta dell'espressione «personale proprio», che fa riferimento al requisito secondo cui una scuola universitaria deve disporre di un nucleo di personale accademico strettamente affiliato all'istituto, ovvero conforme alla tipologia, al profilo e alle dimensioni della scuola universitaria.

Secondo *AAPU* gli standard dovrebbero rispettare il contesto particolare delle università private e proteggere espressamente il loro margine di manovra imprenditoriale; pertanto si dichiara contrario a un vero e proprio livellamento attraverso un'eccessiva standardizzazione.

USS ritiene che la riformulazione degli standard di qualità sia fundamentalmente utile in quanto rende il testo più preciso e chiaro. Inoltre, esprime una posizione neutrale riguardo alla riduzione del numero di standard da 28 a 23 perché si tratta solo di un nuovo raggruppamento che non prevede l'eliminazione di criteri esistenti. Secondo *USS* i requisiti obbligatori per una buona governance universitaria sono i seguenti: diritti di partecipazione, informazione, trasparenza, pari opportunità, parità di genere, diversità, inclusione, sostenibilità sociale ed ecologica, definizione e raggiungimento di obiettivi.

IDEAS accoglie con favore il fatto che il tema della parità di genere trovi maggiore spazio nell'ordinanza con una concezione più ampia di diversità. Inoltre, apprezza la precisazione contenuta nella bozza delle direttive sui documenti di prova da fornire per dimostrare il rispetto dello standard. Tuttavia, è indispensabile che vengano fornite tutte e tre le prove necessarie per l'accreditamento e ciò dovrebbe risultare chiaramente dalle direttive.

economiesuisse e *Q-Netzwerk UH* sostengono l'intenzione di aggiornare e rafforzare gli standard di qualità, ma ritengono che in diversi punti siano necessari adeguamenti e precisazioni.

Q-Netzwerk UH ritiene fondamentale che le modalità per adempiere gli standard di qualità possano essere conformi al mandato, alla struttura, alla governance e alle dimensioni dei singoli istituti. Gli standard dovrebbero costituire un quadro di riferimento per le buone pratiche che consenta una certa varietà istituzionale e la creazione di profili distintivi, senza determinare involontariamente un'uniformazione dei sistemi e dei processi. Standard formulati in modo chiaro, direttive basate su principi e non su liste di controllo, un uso proporzionato delle prove e un'attenzione chiara al sistema di garanzia della qualità come oggetto dell'accreditamento sono, secondo *Q-Netzwerk UH*, i presupposti

per consolidare la garanzia della qualità nel settore universitario svizzero, senza creare inutili oneri aggiuntivi né compromettere l'autonomia istituzionale.

Bildungscoalition NGO accoglie con favore l'integrazione degli standard di sostenibilità nell'ambito della governance e ritiene importante che la sostenibilità non sia sancita soltanto a livello di governance e strutture istituzionali, ma anche esplicitamente inclusa nell'insegnamento. Gli aspetti legati alla sostenibilità nell'insegnamento devono essere inseriti anche negli standard 2.4, 2.5 e 2.6.

WWF apprezza molto il fatto che gli standard relativi alla sostenibilità siano stati inseriti nell'ambito della governance. Ciò garantisce che la sostenibilità non venga trattata come un criterio isolato, bensì integrata efficacemente nella pianificazione strategica, nei processi decisionali, nei meccanismi interni di garanzia della qualità, nell'insegnamento, nella ricerca e nel trasferimento di sapere.

3.3 Commenti alle singole disposizioni

- *Art. 9 cpv. 1*

swissuniversities fa notare che, in seguito alla revisione, l'attenzione si concentrerà sul rispetto degli standard di qualità e sulla verifica del sistema di garanzia della qualità. La riformulazione degli standard dà un peso maggiore alla qualità in quanto tale anziché esclusivamente al sistema come avveniva finora. Poiché l'accreditamento istituzionale è un requisito fondamentale per l'appartenenza al settore universitario svizzero, sia per le università pubbliche che per quelle private, *swissuniversities* ritiene fondamentale che vengano verificati sia il sistema di garanzia della qualità sia la qualità comprovata da un'istituzione e sostiene che il sistema debba restare l'oggetto principale dell'accreditamento. La terminologia riguardante la verifica del sistema di garanzia della qualità impiegata nello standard 3 necessita di ulteriori specificazioni.

UNIFR è favorevole al mantenimento dell'attuale versione dell'articolo 9 capoverso 1. La nuova proposta implica infatti che il sistema di garanzia della qualità e gli standard siano due elementi distinti da verificare e la formulazione risulta fuorviante.

Secondo *Q-Netzwerk UH* è importante che nel testo dell'ordinanza si distingua chiaramente tra la responsabilità della scuola universitaria, da un lato, e il ruolo del sistema di garanzia della qualità, dall'altro. Il riferimento simultaneo al «rispetto degli standard qualitativi previsti dalla presente ordinanza» e al «sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria» può dare l'impressione che, oltre al sistema stesso, anche gli aspetti qualitativi dei compiti fondamentali potrebbero essere oggetto di maggiore attenzione. Gli standard dovrebbero essere formulati in modo coerente per fare in modo che il sistema di garanzia della qualità rimanga chiaramente riconoscibile come oggetto dell'accreditamento ai sensi della LPSU.

Q-Netzwerk UH propone la seguente formulazione:

«La procedura di accreditamento verifica il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria per stabilire se il sistema è idoneo a garantire il rispetto degli standard qualitativi della presente ordinanza».

- *Art. 19 Durata dell'accreditamento*

AAQ approva la modifica della durata dell'accreditamento. Tuttavia, nell'articolo 19 non viene menzionato alcun termine per l'adempimento degli oneri. Questa informazione essenziale per la prassi figura soltanto nel rapporto esplicativo della CSSU e nelle direttive del CSA, talvolta con affermazioni divergenti. Per la sicurezza della pianificazione, AAQ ritiene auspicabile che i termini per l'adempimento degli oneri siano chiaramente definiti nel testo stesso dell'ordinanza.

AAQ propone la seguente aggiunta:

«Se vengono formulati oneri il termine per il loro adempimento è compreso tra 6 e 18 mesi per l'accreditamento iniziale e tra 12 e 24 mesi per il rinnovo dell'accreditamento. Il termine e le modalità sono disciplinati nella decisione di accreditamento del CSA».

USPO ritiene che le informazioni sulle modalità di verifica dell'adempimento degli oneri (**su dossier da parte dell'Agenzia, su dossier da parte di esperti, nell'ambito di una visita sul posto da parte di esperti**) debbano essere inserite nell'articolo 19 per rendere le procedure vincolanti e trasparenti.

swissuniversities approva la durata proposta. Sebbene il prolungamento offra alle scuole universitarie una maggiore flessibilità, *swissuniversities* non è convinta che ciò permetta di semplificare l'accREDITAMENTO come auspicato.

Secondo *UNIGE*, in assenza di una semplificazione dei criteri per il rinnovo dell'accREDITAMENTO, la differenziazione tra la durata dell'accREDITAMENTO e quella del rinnovo costituisce un passo avanti che consente di distanziare in maniera ragionevole una procedura istituzionale onerosa, in particolare a causa dell'aumento degli standard.

IHEID accoglie con favore la proposta di prolungare la durata dell'accREDITAMENTO da 7 a 8 anni. In compenso, giudica troppo breve la riduzione della durata dell'accREDITAMENTO iniziale a 5 anni e quindi del termine per l'attuazione delle raccomandazioni a un anno e mezzo. Ad ogni modo, ciò consentirà alle scuole universitarie di ottenere una decisione molto più rapida e un processo di selezione molto più rigoroso.

Secondo *fh-ch* in linea di massima la modifica della durata dell'accREDITAMENTO è compatibile con gli *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)* ma rispetto all'Europa la proroga fino a 8 anni dopo l'accREDITAMENTO iniziale risulta troppo lunga.

Secondo *economiesuisse* la regolamentazione differenziata della durata rappresenta una modifica opportuna. Oltre a ridurre la durata, è poi consigliabile limitare il numero di oneri. *economiesuisse* accoglie con favore il fatto che il rinnovo dell'accREDITAMENTO duri più a lungo perché ciò fornisce un quadro temporale realistico per pianificare nuovi sviluppi senza compromettere i requisiti di qualità.

USS reputa la proposta condivisibile e approva in particolare la durata inferiore dell'accREDITAMENTO iniziale, che determina la necessità di adempiere gli oneri in un periodo più breve.

Secondo *usam* la minore durata dell'accREDITAMENTO iniziale (5 anni) spingerà le scuole universitarie ad adempiere i requisiti di qualità in maniera rapida e coerente. Il termine di 8 anni dopo il primo accREDITAMENTO consentirà invece di integrare nuovi sviluppi.

- **Art. 22 cpv. 1 primo periodo e art. 23**

AAQ condivide la nuova suddivisione degli standard in tre ambiti mentre *swissuniversities* apprezza la chiarezza strutturale e la revisione degli standard. Tuttavia, la riformulazione linguistica comporta un aumento di questi ultimi e di conseguenza anche dell'onere documentale per le scuole universitarie. *swissuniversities* vede questo cambiamento con occhio critico e mette quindi in discussione la semplificazione auspicata. Per ridurre l'onere amministrativo, *swissuniversities* ritiene necessario distinguere tra i requisiti relativi alla documentazione per l'accREDITAMENTO iniziale e quelli per il rinnovo dell'accREDITAMENTO.

Secondo *UNIGE*, la scelta di formulare tutti gli standard iniziando con «La scuola universitaria ...» oppure «Essa ...» è pertinente, poiché conferma che l'oggetto dell'accREDITAMENTO è effettivamente l'istituzione e non il sistema di garanzia della qualità, che diventa un semplice strumento.

- **Art. 24 Disposizioni transitorie della modifica**

Secondo AAQ nell'articolo 24 capoverso 1 andrebbe chiarito a favore di tutte le parti coinvolte nella procedura se con «pendente» si intende la fase tra l'invio della domanda di accREDITAMENTO al CSA e l'ammissione oppure il periodo che intercorre tra l'ammissione e la comunicazione della decisione da parte di un'agenzia. Secondo AAQ, nel capoverso 2 la durata dell'accREDITAMENTO rinnovato dovrebbe essere estesa a 8 anni solo per le procedure alle quali si applicano tutte le novità dell'ordinanza riveduta, in particolare gli standard riformulati.

3.4 Commenti relativi agli standard

- **2.1 La scuola universitaria garantisce la libertà e l'indipendenza dell'insegnamento e della ricerca.**

AAQ propone la seguente aggiunta:

«La scuola universitaria garantisce la libertà e l'indipendenza dell'insegnamento e della ricerca **nonché l'integrità scientifica**».

- **2.2 Essa garantisce i diritti di partecipazione di tutti i suoi gruppi rappresentativi, a tutti i livelli, e ne garantisce il funzionamento autonomo.**

USU accoglie con favore l'intenzione di garantire il diritto di partecipazione a tutti i gruppi rappresentativi, compresi gli studenti. È importante garantire che non si tratti solo di un diritto «teorico», bensì applicato nella pratica e che gli studenti ne possano beneficiare in maniera strutturale.

USU propone di riformulare lo standard 2.2 come segue:

«Essa garantisce i diritti di partecipazione di tutti i suoi gruppi rappresentativi, a tutti i livelli, e ne garantisce il funzionamento autonomo. In particolare, garantisce che la partecipazione degli studenti sia sancita in maniera vincolante. A tal fine, la scuola universitaria garantisce che gli studenti dispongano delle risorse necessarie e del tempo sufficiente per esercitare efficacemente i propri diritti di partecipazione, ad esempio attraverso un adeguato indennizzo finanziario o un riconoscimento dell'impegno sotto forma di crediti ECTS».

Qualora non fosse possibile una riformulazione così precisa, USS ritiene necessario sottolineare almeno che le condizioni quadro devono consentire ai diversi gruppi di disporre di risorse adeguate alla partecipazione (cosa in parte menzionata nell'attuale standard 2.3) per evitare di compiere passi indietro in questo ambito.

- **2.3 Essa pubblica informazioni sulla propria organizzazione, sulla propria governance, sul proprio finanziamento e sulle attività da essa svolte.**

economiesuisse propone la seguente modifica:

«Essa pubblica informazioni sulla propria organizzazione, sulla propria governance, sul proprio finanziamento, sulla propria strategia di garanzia della qualità e i relativi risultati nonché sulle attività da essa svolte».

- **2.4 Essa svolge i propri compiti tenendo conto della sostenibilità sociale. Essa promuove le pari opportunità, la diversità, l'inclusione e l'effettiva parità tra uomo e donna. In questi ambiti, essa si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento.**

AAQ ritiene che la menzione dei concetti di pari opportunità, diversità e inclusione permetta di declinare in maniera precisa e moderna il concetto di uguaglianza tra donna e uomo contenuto nella LPSU. Propone tuttavia di sostituire «pari opportunità» con «uguaglianza delle opportunità» e di modificare lievemente lo standard:

«Essa svolge i propri compiti tenendo conto della sostenibilità sociale. Essa promuove l'uguaglianza delle opportunità, in particolare le pari opportunità tra uomo e donna, la diversità e l'inclusione nonché l'effettiva parità tra uomo e donna. In questi ambiti, essa si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento».

Consiglio dei PF propone di allineare maggiormente la formulazione di questo standard alla LPSU (art. 30):

«Essa adempie i propri compiti tenendo conto della sostenibilità sociale. Promuove le pari opportunità la diversità, l'inclusione e l'effettiva uguaglianza tra uomo e donna. In questi ambiti, essa si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento».

Per *swissuniversities* la suddivisione della dimensione sociale della sostenibilità e della sostenibilità economica ed ecologica in due standard comporta il rischio di un approccio insufficiente alla sostenibilità come concetto generale e complesso. Quest'ultima deve infatti seguire un approccio istituzionale che tenga conto di tutti gli aspetti e di tutti i compiti di una scuola universitaria.

AAPU si dichiara esplicitamente favorevole agli obiettivi in materia di pari opportunità, diversità e sostenibilità sociale e constata che il termine «diversità» non è chiaramente definito per legge e non deve quindi essere limitato a livello normativo. Secondo AAPU occorre mantenere la terminologia della LPSU, in cui figurano le espressioni «pari opportunità» e «uguaglianza tra donna e uomo». Le università private hanno bisogno di un margine di manovra per formulare i propri obiettivi di diversità in base al profilo, ai gruppi target e al contesto culturale. Pertanto, AAPU chiede che il requisito standard relativo alle pari opportunità e alla sostenibilità sociale rimanga aperto e orientato ai risultati.

Secondo *USU* il miglioramento della salute mentale dei collaboratori e degli studenti è un tema che deve trovare spazio nel settore universitario. Propone quindi di riformulare lo standard 2.4 come segue:

«La scuola universitaria promuove le pari opportunità e l'effettiva parità tra uomo e donna. Essa si pone obiettivi legati alla sostenibilità sociale, in particolare alla diversità, alle pari opportunità e all'inclusione, nonché al miglioramento delle condizioni di salute dei collaboratori e degli studenti nel settore universitario, e ne verifica il raggiungimento».

Secondo *UNIGE*, l'accREDITAMENTO non tiene sufficientemente conto della dimensione sociale della vita studentesca e della responsabilità sociale delle scuole universitarie. Inoltre, sebbene trovi opportuno collocare nella governance gli elementi relativi alle pari opportunità e alla sostenibilità (standard 2.4 e 2.5), *UNIGE* ritiene che questi aspetti debbano essere trattati in modo sistematico, come nel caso della qualità, e riguardare tutte le attività delle scuole universitarie. La separazione tra gli standard 2.4 e 2.5 rischia di determinare un approccio semplicistico e insufficiente alla sostenibilità, che è un concetto globale legato a sistemi naturali e socioeconomici complessi.

IDEAS, che propone di inserire il tema della sostenibilità sociale nello standard 2.5, ritiene auspicabile continuare a menzionare l'effettiva parità tra uomo e donna (parità di genere) e propone la seguente riformulazione:

«Essa svolge i propri compiti tenendo conto dell'uguaglianza delle opportunità e della parità tra uomo e donna. In questi ambiti, essa si pone degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la diversità, l'inclusione e l'effettiva parità tra uomo e donna, e ne verifica il raggiungimento».

Per *Q-Netzwerk UH* in linea di massima collocare la sostenibilità nell'ambito della governance è corretto e conforme alla logica internazionale della qualità. Tuttavia, a livello concettuale, non è chiaro perché la sostenibilità sociale viene menzionata in modo isolato nello standard 2.4, mentre la sostenibilità economica ed ecologica figurano insieme nello standard 2.5. Sebbene ritenga comprensibile trattare separatamente la dimensione sociale per motivi legati alle pari opportunità, *Q-Netzwerk UH* non capisce per quale motivo la sostenibilità economica ed ecologica siano state riunite in uno standard comune nonostante abbiano logiche, finalità e strutture decisionali tecnicamente diverse e nella pratica siano spesso di competenza di settori differenti. Secondo *Q-Netzwerk UH* sarebbe utile che gli standard e le direttive sottolineassero maggiormente il fatto che le scuole universitarie possono illustrare le loro modalità di attuazione specifiche e istituzionalmente coerenti delle diverse dimensioni della sostenibilità.

Bildungscoalition NGO propone la seguente formulazione:

«Essa promuove le pari opportunità e l'effettiva parità tra uomo e donna nella sua struttura e nell'insegnamento. Si pone degli obiettivi legati alla sostenibilità sociale nell'ambito della diversità, dell'inclusione e dell'equità dell'educazione, nonché a favore della salute mentale, del sostegno finanziario e dell'accesso agli studi. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

WWF propone la seguente formulazione (sostenibilità sociale):

«La scuola universitaria promuove le pari opportunità e la parità effettiva. Essa si pone degli obiettivi in materia di sostenibilità sociale negli ambiti della diversità, dell'inclusione e dell'equità educativa, nonché per la salute mentale, il sostegno finanziario e l'accesso agli studi. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

- **2.5 Essa svolge i propri compiti tenendo conto della sostenibilità economica ed ecologica. In questi ambiti, essa si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento.**

USU apprezza molto il fatto che gli standard di sostenibilità siano integrati nella governance. Dal punto di vista della garanzia della qualità è necessaria una chiara distinzione tra le dimensioni della sostenibilità per consentire valutazioni attendibili e miglioramenti costanti. Mettere insieme la sostenibilità ecologica ed economica in un unico standard comporta però il rischio di limitare la verificabilità e l'effetto regolatore. La differenziazione aumenta la trasparenza e permette di avere una garanzia della qualità interna ed esterna più precisa. *USU* propone una nuova formulazione:

2.5 Sostenibilità ecologica

«Essa svolge i propri compiti tenendo conto della sostenibilità ecologica. Si pone obiettivi chiari, in particolare in materia di clima, conservazione delle risorse, biodiversità, educazione allo

sviluppo sostenibile e trasferimento di sapere. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

Sul tema della sostenibilità sociale *iDEAS* propone la seguente formulazione:

«Essa svolge i propri compiti tenendo conto della sostenibilità sociale, economica ed ecologica. In questi ambiti, si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento».

Secondo *Bildungscoalition NGO* per poter garantire la qualità è necessaria una chiara separazione tra le dimensioni della sostenibilità ecologica ed economica. Infatti, mettere insieme queste due dimensioni in un unico standard comporta il rischio di limitare la verificabilità e l'effetto regolatore. La differenziazione aumenta invece la trasparenza e permette di avere una garanzia della qualità interna ed esterna più precisa. *Bildungscoalition NGO* propone uno standard 2.5 esclusivamente dedicato alla sostenibilità ecologica e un nuovo standard 2.6 dedicato alla sostenibilità economica.

2.5 Sostenibilità ecologica

«Essa svolge i propri compiti e imposta il contenuto dell'insegnamento tenendo conto della sostenibilità ecologica. Si pone obiettivi chiari, in particolare in materia di clima, conservazione delle risorse, biodiversità, educazione allo sviluppo sostenibile e trasferimento di sapere. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

Qualora non venisse applicato un trattamento separato, *Bildungscoalition NGO* raccomanda di combinare la sostenibilità economica con quella sociale, in conformità con gli standard internazionali.

Secondo *WWF* occorre una distinzione chiara tra le dimensioni della sostenibilità per consentire valutazioni attendibili e miglioramenti costanti. Il raggruppamento della sostenibilità ecologica ed economica in un unico standard comporta il rischio di una perdita di chiarezza e verificabilità e di una riduzione dell'effetto regolatore. *WWF* propone di dedicare lo standard 2.5 esclusivamente alla sostenibilità ecologica:

«La scuola universitaria adempie la propria missione tenendo conto della sostenibilità ecologica. Essa si pone obiettivi chiari, in particolare in materia di clima, conservazione delle risorse, biodiversità, educazione allo sviluppo sostenibile e trasferimento di sapere. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

USU propone un nuovo standard 2.6 dedicato alla sostenibilità economica:

2.6 Sostenibilità economica

«Essa svolge i propri compiti tenendo conto della sostenibilità economica. Si pone degli obiettivi per una gestione finanziaria sostenibile, in particolare attraverso acquisti responsabili, investimenti, finanziamenti con fondi di terzi, analisi del ciclo di vita e gestione dei rischi. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

Qualora non venisse applicato un trattamento separato, *USU* raccomanda di considerare la sostenibilità economica insieme a quella sociale, in conformità con gli standard internazionali.

Bildungscoalition NGO propone un nuovo standard 2.6 dedicato alla sostenibilità economica:

2.6 Sostenibilità economica

«Essa svolge i propri compiti e imposta il contenuto dell'insegnamento tenendo conto della sostenibilità economica. Si pone degli obiettivi per una gestione finanziaria sostenibile, in particolare attraverso acquisti responsabili, investimenti, finanziamenti con fondi di terzi, analisi del ciclo di vita e gestione dei rischi. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

WWF propone un nuovo standard 2.6:

2.6 Sostenibilità economica

«La scuola universitaria adempie la propria missione tenendo conto della sostenibilità economica. Si pone degli obiettivi per una gestione finanziaria sostenibile, in particolare attraverso acquisti responsabili, investimenti, finanziamenti con fondi di terzi, analisi del ciclo di vita e gestione dei rischi. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato regolarmente».

Qualora la proposta di separare gli standard non venga accolta, WWF raccomanda di collegare la sostenibilità economica alla sostenibilità sociale, in conformità con gli standard internazionali che considerano congiuntamente gli aspetti sociali ed economici.

USU propone un nuovo standard 2.7 dedicato all'integrità scientifica:

2.7 Integrità scientifica

«La scuola universitaria garantisce che l'integrità scientifica rimanga un criterio di qualità fondamentale. Essa promuove la sensibilizzazione critica e l'acquisizione di competenze da parte di studenti, docenti e ricercatori. Il raggiungimento degli obiettivi corrispondenti viene verificato regolarmente».

- **3.1 La scuola universitaria dispone di un sistema di gestione della qualità che garantisce il rispetto degli standard qualitativi definiti nel presente allegato e supporta il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e operativi. La scuola universitaria definisce il proprio sistema di gestione della qualità attraverso un processo partecipativo e promuove una cultura della qualità.**

AAQ propone di modificare lo standard come segue:

«La scuola universitaria dispone di un sistema di gestione della qualità che supporta il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e operativi. La scuola universitaria definisce il proprio sistema di gestione della qualità attraverso un processo partecipativo e promuove una cultura della qualità».

Consiglio dei PF chiede la seguente modifica:

*La scuola universitaria dispone di un sistema di gestione della qualità che garantisce il rispetto degli standard qualitativi definiti nel presente allegato e supporta il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e operativi. La scuola universitaria definisce ~~il proprio sistema di gestione della qualità~~ **i propri processi pertinenti per la qualità** attraverso ~~un~~ **una procedura partecipativa adeguata** e promuove una cultura della qualità».*

swissuniversities fa notare che il nuovo standard 3 utilizza espressioni differenti – come gestione della qualità e sistema di gestione della qualità – anziché l'espressione usata finora ovvero sistema di garanzia della qualità. È quindi necessaria una precisazione terminologica.

UNIFR sottolinea che nella LPSU viene usata soltanto l'espressione «garanzia della qualità». Nel nuovo standard 3.1 si parla di «gestione della qualità», mentre all'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza si legge «garanzia della qualità». Per UNIFR l'argomentazione secondo cui il concetto di «gestione della qualità» sarebbe più ampio di quello di «garanzia della qualità» è inappropriata, perché gli standard devono innanzitutto descrivere con precisione ciò che è incluso nel sistema di garanzia della qualità e, secondariamente, attenersi al quadro definito dalla LPSU. Da ultimo, c'è il rischio che la nuova formulazione comporti un'estensione incompatibile con la LPSU. Per garantire la conformità dell'ordinanza alla LPSU, UNIFR propone di mantenere l'espressione «garanzia della qualità».

- **3.3 La scuola universitaria verifica regolarmente il sistema di gestione della qualità e, se necessario, vi apporta le modifiche necessarie.**

In tedesco AAQ propone di sostituire «Qualitätssystem» con «Qualitätsmanagementsystem» (in italiano compare già «sistema di gestione della qualità» quindi la modifica proposta non è rilevante).

Consiglio dei PF chiede la seguente modifica:

«La scuola universitaria verifica regolarmente ~~il sistema di gestione della qualità~~ **singoli processi del proprio sistema di gestione della qualità e, se necessario, vi apporta le modifiche necessarie».**

swissuniversities e Q-Netzwerk UH notano che è stato eliminato il riferimento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore. Sia swissuniversities che Q-Netzwerk UH suggeriscono di reinserire esplicitamente nell'ordinanza questo riferimento. Anche secondo UNIGE l'eliminazione del riferimento esplicito allo Spazio europeo dell'istruzione superiore costituisce una perdita significativa per la coerenza auspicata nel quadro delle cooperazioni e degli scambi europei.

swissuniversities ritiene che lo standard 3.3 non corrisponda alla prassi corrente e propone la seguente formulazione:

«La scuola universitaria verifica regolarmente ~~il sistema di gestione della qualità i processi pertinenti per la qualità~~ e, se necessario, vi apporta le modifiche necessarie».

economiesuisse sottolinea che il responsabile della gestione della qualità non dovrebbe essere contemporaneamente proprietario, amministratore delegato e presidente dell'istituto al fine di evitare conflitti di interesse e garantire il più possibile l'indipendenza del controllo qualità.

Secondo *Q-Netzwerk UH* la verifica periodica dell'intero sistema è già garantita dalla procedura di rinnovo dell'accreditamento. Lo standard dovrebbe inoltre essere formulato in modo tale da consentire il mantenimento di diversi modelli organizzativi (garanzia della qualità centralizzata, sussidiaria o decentralizzata).

- **4.1 La scuola universitaria svolge attività di insegnamento in linea con la propria tipologia. Essa si pone obiettivi per l'insegnamento e ne verifica il raggiungimento.**

UNIGE propone di riformulare il secondo periodo dello standard 4.1 nelle direttive del CSA per consentire alle scuole universitarie di riferirsi allo standard 4 se la formazione continua è integrata nell'insegnamento e allo standard 6 in caso di formazioni continue su misura. Nelle direttive del CSA si ritrova la stessa ambiguità nello standard 4.2 e anche in quel caso sarebbe necessaria una precisazione.

«In base alla tipologia e al profilo della scuola universitaria, la formazione continua viene presentata come una quarta attività (quadruplo mandato di prestazioni) o è inclusa nell'insegnamento o nei servizi».

«Nel quadro dell'accreditamento istituzionale ai sensi della LPSU la formazione continua è oggetto degli standard del capitolo 6».

- **4.2 Essa struttura la propria offerta formativa e i titoli di studio in base alla propria tipologia. Essa definisce le qualifiche che possono essere acquisite nell'ambito dei corsi di studio e le rende pubbliche.**

Per *economiesuisse* lo standard 4.2 dovrebbe essere integrato con i requisiti dell'ESG 1.9:

La scuola universitaria struttura la propria offerta formativa e i titoli di studio in base alla propria tipologia. Essa definisce le qualifiche che possono essere acquisite nell'ambito dei corsi di studio e le rende pubbliche. Verifica regolarmente la propria offerta formativa e garantisce che essa raggiunga gli obiettivi prefissati e tenga conto delle attuali esigenze della ricerca, della società e dell'economia. Queste verifiche hanno lo scopo di migliorare costantemente l'offerta formativa».

- **4.3 Essa disciplina tutte le fasi del percorso di studio, in particolare l'ammissione, l'avanzamento degli studi, la mobilità, il riconoscimento delle prestazioni e il conseguimento del titolo, in base alla propria tipologia. Essa dispone di una procedura adeguata per la gestione dei reclami degli studenti, ne definisce le modalità e le rende pubbliche.**

Consiglio dei PF ritiene che la nuova formulazione relativa alla gestione dei reclami degli studenti non venga spiegata né motivata. Non è chiaro, infatti, perché tale requisito debba applicarsi solo agli studenti e non anche ad altri gruppi universitari, né a quale tipo di reclami si riferisca.

Consiglio dei PF propone la seguente modifica:

Essa disciplina tutte le fasi del percorso di studio, in particolare l'ammissione, l'avanzamento degli studi, la mobilità, il riconoscimento delle prestazioni e il conseguimento del titolo, in base alla propria tipologia. ~~Essa dispone di una procedura adeguata per la gestione dei reclami degli studenti.~~ Definisce le modalità per la gestione dei reclami degli studenti e le rende pubbliche».

- **5.1 La scuola universitaria svolge attività di ricerca in linea con la propria tipologia. Essa si pone obiettivi per la ricerca e ne verifica il raggiungimento.**

economiesuisse propone la seguente modifica:

«La scuola universitaria svolge attività di ricerca in linea con la propria tipologia. Essa si pone obiettivi per la ricerca e ne verifica il raggiungimento. Utilizza i risultati per migliorare la qualità della ricerca».

- 6. Servizi

swissuniversities è favorevole all'inserimento della formazione continua come categoria separata o come parte dei criteri relativi all'insegnamento e non, come previsto, nella categoria dei servizi.

UNIFR precisa che, sebbene la fornitura di servizi rientri nel mandato delle università, questi ultimi non rappresentano né la loro attività principale né il loro core business. Considerata la scarsità delle risorse, il potenziamento dei servizi non dovrebbe avvenire a scapito della ricerca e dell'insegnamento. *UNIFR* propone di eliminare o attenuare gli standard 6.1 e 6.2, oppure di prendere in considerazione la seguente formulazione:

«La scuola universitaria offre condizioni quadro che consentono ai suoi membri di fornire servizi».

UNIGE si interroga su come integrare le attività dei servizi centrali, che rientrano nell'ambito delle prestazioni ma non sono regolate da mandati esterni, e chiede chiarimenti in proposito.

- **7.1 La scuola universitaria dispone di una pianificazione delle risorse umane adeguata alla propria tipologia e impiega personale proprio sia per le funzioni accademiche sia per quelle tecnico-amministrative.**
- **7.2 Essa dispone di procedure trasparenti e non discriminatorie per la selezione, la nomina e la promozione del personale. Le qualifiche accademiche sono conformi alla sua tipologia. La scuola universitaria informa i portatori di interessi coinvolti in merito alla regolamentazione di tali procedure.**

swissuniversities sottolinea che molte scuole universitarie non esercitano alcun controllo diretto in questi settori perché la competenza spetta agli enti responsabili delle scuole o ai rispettivi Cantoni e che occorrerebbe tenerne conto ai fini dell'accreditamento.

Secondo *AAPU* i requisiti relativi alle risorse umane (standard 7) devono essere differenziati e conformi alla tipologia di scuola, promuovere la permeabilità, mettere in luce prestazioni e sviluppo e riconoscere l'internazionalità. Gli standard devono consentire l'adozione di modelli flessibili ed evitare di compromettere l'innovazione e il lavoro agile attraverso strutture troppo rigide.

UNIGE ritiene che il termine «pianificazione» nello standard 7.1 sia inappropriato, poiché il commento contenuto nel quadro riepilogativo indica che l'obiettivo dello standard è la qualificazione dell'intero personale. Sarebbe opportuno riorientare lo standard sulle qualifiche e sulle competenze, in linea con gli ESG (2015 e aggiornamento 2027). Secondo *UNIGE* è necessario chiarire cosa si intende per «qualifiche accademiche» nello standard 7.2. Questa nozione sembra limitare il campo d'applicazione al personale docente o di ricerca ed è in contraddizione con il commento formulato nel quadro riepilogativo, che suggerisce un riferimento all'intero personale.

- **7.3 Essa valuta regolarmente il personale accademico e tecnico-amministrativo.**

In relazione allo sviluppo del personale e alla garanzia della qualità *economiesuisse* ritiene necessaria la seguente modifica:

La scuola universitaria valuta regolarmente il personale accademico e tecnico-amministrativo. I risultati di queste valutazioni confluiscono sistematicamente nelle misure di sviluppo del personale e di garanzia della qualità».

- **7.4 Essa sostiene lo sviluppo professionale di tutto il personale e, in particolare, delle nuove leve scientifiche.**

USU chiede un chiaro riconoscimento della responsabilità delle scuole universitarie in quanto datori di lavoro e l'integrazione negli standard con la seguente modifica:

«La scuola universitaria sostiene lo sviluppo professionale di tutto il personale e, in particolare, delle nuove leve scientifiche. Si assume la propria responsabilità in quanto datore di lavoro garantendo le condizioni quadro necessarie per un insegnamento e una ricerca di qualità e, di conseguenza, condizioni di lavoro stabili».

- 8. Finanze

Per *UNIGE* questo standard dovrebbe includere gli elementi riguardanti la trasparenza della provenienza e dell'impiego dei mezzi finanziari nonché delle condizioni di finanziamento (ex standard 4.1).

- 9. Infrastrutture

economiesuisse e *usam* chiedono di integrare le piattaforme di apprendimento e i formati didattici digitali. *economiesuisse* propone la seguente aggiunta:

«La scuola universitaria dispone di una pianificazione delle infrastrutture adeguata alla propria tipologia e delle strutture – in particolare spazi in Svizzera, accesso a biblioteche, **piattaforme di apprendimento digitali** e infrastrutture di ricerca – nonché delle risorse necessarie per adempiere al proprio mandato».

3.5 Commenti alle direttive del Consiglio svizzero d'accreditamento¹

4 Ulteriori richieste

- Accredimento dei programmi

AAQ suggerisce di rivedere in un secondo momento anche gli standard di qualità per l'accreditamento di programmi. L'esperienza dimostra infatti che gli esperti si trovano ad affrontare le stesse sfide sia nella valutazione che nell'accreditamento istituzionale.

- Art. 2 Programmi di studio

swissuniversities rileva che l'articolo 2 dell'ordinanza per l'accreditamento definisce i «programmi di studio» ai sensi dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere (ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento). Nei nuovi standard (4.2) si parla invece di «offerta formativa». Nell'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento compare unicamente l'espressione «offerta formativa». Pertanto, la terminologia utilizzata nelle due ordinanze non è coerente. In generale, secondo *swissuniversities* è superfluo introdurre una definizione di offerta formativa nell'ordinanza per l'accreditamento in quanto le condizioni quadro e il funzionamento dell'insegnamento sono già disciplinati nell'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento. Qualora non sia possibile inserire un rimando all'articolo 4 dell'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento, *swissuniversities* chiede che venga modificata in maniera coerente la terminologia dell'articolo 2 dell'ordinanza per l'accreditamento.

- Art. 2 lett. b

Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:

b. programmi di studio master di 90–120 ECTS;

Mentre la lettera b attribuisce al livello master un volume compreso tra 90 e 120 ECTS, l'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento stabilisce per questo livello un volume di 90 o 120 crediti ECTS. *swissuniversities* chiede pertanto l'inserimento di un rimando o un adeguamento per garantire la coerenza tra le due ordinanze.

- Art. 4 Esame preliminare delle condizioni

swissuniversities osserva con preoccupazione che in passato sono state accreditate anche istituzioni di qualità molto discutibile. Ritiene dunque fondamentale che l'esame preliminare delle condizioni venga effettuato in maniera più rigorosa e che vengano applicati criteri quantitativi e qualitativi ambiziosi per l'ammissione alla procedura di accreditamento.

- Diritto di rilasciare titoli di dottorato

Non appena un'istituzione ottiene l'accreditamento come scuola universitaria o istituto universitario rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento e acquisisce così il diritto di rilasciare titoli di dottorato (art. 11). *swissuniversities* chiede di abolire questo automatismo. Il conferimento dei titoli di dottorato dovrebbe essere subordinato al rispetto dei più elevati standard qualitativi in materia di ricerca, formazione e offerta di programmi, nonché a criteri chiari per quanto

¹ Questo paragrafo non è tradotto in italiano poiché le direttive del CSA non esistono ancora in italiano.

riguarda le categorie e le qualifiche dei professori e degli altri docenti che seguono i progetti di dottorato. Sarebbe opportuno soddisfare questa richiesta nell'ambito della revisione dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO.

- **Insegnamento digitale e nuovi formati didattici**

Nell'ambito delle modifiche proposte non c'è alcun riferimento esplicito ai formati d'insegnamento e d'esame digitali. *economiesuisse* suggerisce quindi al CSA di verificare a quali condizioni è possibile autorizzare questi formati.

- **Micro-credenziali**

Data la crescente importanza delle micro-credenziali, nel settore universitario europeo si sta discutendo se e in che modo la garanzia della qualità debba tenerne conto. Tuttavia, sembra che per le micro-credenziali valgano gli stessi principi applicati alle offerte formative tradizionali (macro-credenziali), in particolare per quanto riguarda la garanzia della qualità, il riconoscimento e la trasparenza. Per garantire la comparabilità internazionale, la Svizzera dovrebbe orientarsi allo *European Approach to Micro-Credentials*. *economiesuisse* chiede al CSA di seguire gli sviluppi internazionali e di garantire anche in futuro la comparabilità della procedura di accREDITAMENTO svizzera.